



Decreto n° 086 / Pres.

Trieste, 24 maggio 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO AI PROPRIETARI DEGLI EDIFICI CONTENENTI PLESSI SCOLASTICI PARITARI, AI SENSI DELLARTICOLO 6, COMMI 42 E SEGUENTI DELLA LEGGE REGIONALE 26/2020 (LEGGE DI STABILITÀ 2021).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 24/05/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 24/05/2021

Visto l' articolo 6 comma 42 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021) il quale prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi in conto capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento con la finalità di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

Visto il comma 43 il quale prevede che le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione siano stabiliti con un regolamento e in raccordo con la programmazione degli interventi di edilizia scolastica pubblica prevista dall' articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e con il dimensionamento scolastico;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 14 maggio 2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021)", prevedendo di dar esecuzione alla stessa con emanazione di un decreto da parte del Presidente della Regione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Sottolineato che la citata deliberazione della Giunta regionale, stante la complessità per il numero di domande possibili, la particolare rilevanza degli interessi correlati ai molteplici aspetti della disciplina che coinvolgono più Direzioni regionali e la conseguente articolata istruttoria di ogni singola domanda, ha determinato in 150 giorni la durata del relativo procedimento amministrativo;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) il quale prevede che ARDIS conceda un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado accreditati al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza;

Atteso pertanto che la Regione interviene finanziariamente per sostenere i costi di gestione delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e, in particolare, il punto 2.5 relativo all'Istruzione nel quale si specifica che:

- l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica in quanto istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intende svolgere attività lucrative,

bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini;

- il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema quando tali contributi finanziari coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato;

Dato atto per quanto sopra esposto, che il sistema scolastico parificato rappresenti un servizio d'interesse generale di natura non economica e che, pertanto, ai contributi che saranno assegnati con il regolamento allegato non è applicabile la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Precisato comunque che il regolamento prevede che in fase di presentazione della domanda sarà richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale viene dichiarato che l'attività svolta non è commerciale;

Vista la deliberazione n. 899 del 30 maggio 2019, con la quale sono state approvate le linee d'indirizzo per il triennio 2020 - 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) del Piano di dimensionamento scolastico;

Visto l'articolo 42, lettera b) dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -